



Mercato telematico sperimentale delle catture indesiderate e sbarcate e dei prodotti derivati

Nell'ambito del Programma Operativo 2014-2020 del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), su iniziativa del Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf), BMTI ha realizzato il Mercato telematico sperimentale delle catture indesiderate e sbarcate e dei prodotti derivati e sta promuovendo la creazione di una nuova filiera circolare che valorizzi tali prodotti.

Il progetto di BMTI trova origine dall'introduzione dell'obbligo di sbarco delle catture indesiderate, prevista dall'articolo 15 del Reg. (UE) n. 1380/2013 (Politica Comune della Pesca - PCP).

L'obiettivo principale è quello di mettere a disposizione dei componenti della filiera ittica un nuovo strumento, la Piattaforma di contrattazione del Mercato telematico sperimentale delle catture indesiderate e sbarcate e dei prodotti derivati, al fine di favorire la trasparenza dei mercati e, in linea con una visione di economia circolare, il miglior uso possibile delle catture accidentali.

Inoltre, tale iniziativa si pone in linea con il macro-obiettivo definito dalla PCP del 2013 – confermato da quanto riportato nella Comunicazione europea "La politica comune della pesca, oggi e domani: un patto per la pesca e gli oceani per una gestione delle attività alieutiche sostenibile, innovativa, inclusiva e basata su dati scientifici"¹ – che è quello di incrementare gli indici di sostenibilità e di circolarità delle attività di pesca e di acquacoltura nel lungo termine.

Le catture indesiderate

Per catture indesiderate si intendono le specie ittiche dallo scarso valore commerciale, gli esemplari rovinati dalle reti, le specie soggette a limiti di cattura, nell'ambito di un prestabilito contingente di pesca, e le specie di dimensioni inferiori alla taglia minima².

La produzione di catture indesiderate comporta una serie di esternalità negative: infatti, incide sfavorevolmente sulla conservazione degli habitat, sullo sfruttamento sostenibile delle



¹ COM (2023) 103 final.

² Sono soggette all'obbligo di sbarco "tutte le catture di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche le catture di specie soggette a taglie minime quali definite nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1967/2006, "Taglie minime degli organismi marini".



risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini e, inoltre, costituisce uno spreco considerevole.

I motivi per cui le catture indesiderate si caratterizzano per questo impatto negativo sono correlati alla gestione riservata a tali risorse: fino al Reg. (UE) n. 1380/2013, al verificarsi di tale fenomeno la pratica associata era il rigetto in mare.

In particolare, la Commissione europea nel 2009 ha stimato che la percentuale di rigetti in mare sia arrivata a circa il 23% del totale delle catture annuali, corrispondenti in termini di peso a circa 1,7 milioni di tonnellate di specie ittiche, molte delle quali catturate accidentalmente.

L'accertato danno ecosistemico e lo spreco considerevole di risorse preziose hanno necessariamente richiamato l'intervento delle istituzioni europee.

La Politica Comune della Pesca del 2013 e i recenti sviluppi

La Commissione UE, con il regolamento n. 1380/2013, ha così richiamato gli Stati membri al miglior uso possibile delle catture accidentali, con il fine di eliminare i rigetti di queste ed evitando e riducendo la loro produzione.

In altri termini, tale disciplina ha perseguito l'applicazione dei principi ambientali di precauzione, prevenzione e riduzione degli eventi dannosi per l'ambiente³.

Nel dettaglio, l'articolo 15 del regolamento UE n. 1380/2013 ha indicato lo sbarco delle catture indesiderate nei porti d'arrivo quale destinazione migliore, attraverso il c.d. obbligo di sbarco.

Tale fattispecie impone agli operatori della pesca dell'Unione europea di non poter più rigettare in mare le catture indesiderate e implica che tutte le catture, anche quelle accidentali, debbano essere portate e mantenute a bordo dei pescherecci, registrate, sbarcate e imputate ai contingenti, salvo non vengano utilizzate come esche vive.

L'obbligo di sbarco ha avuto un'applicazione graduale, entrando pienamente in vigore dal 2019, e riguarda anche il mare in cui operano le PMI italiane; infatti, nel Mar Mediterraneo l'obbligo di sbarco prevede la medesima applicazione rispetto agli altri ecosistemi marini europei.

Ad oggi, la Commissione europea è intervenuta nuovamente su tale tematica, con la comunicazione n. 103/2023⁴ che risulta essere pienamente in linea con l'articolo 15 del Reg. (UE) n. 1380/2013.

³ Articolo 191 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.

⁴ La com. UE n. 103/2023 è accompagnata da ulteriori tre comunicazioni del febbraio 2023, le quali unitariamente compongono il *pacchetto di misure della Commissione per la transizione verso l'energia pulita su Pesca, acquacoltura ed ecosistemi marini*.



L'approccio migliore alle catture indesiderate è far sì che esse non assumano la qualifica del rifiuto quanto, piuttosto, vengano avviate al trattamento riservato ai sottoprodotti⁵.

Nel dettaglio, l'interpretazione riservata al reg. UE n. 1069/2009 consente di individuare le catture indesiderate quali Sottoprodotti di Origine Animale (SOA) di categoria III⁶, che sono tutti i sottoprodotti derivanti da animali idonei al consumo umano ma ad esso non destinati per motivi commerciali o problemi di lavorazione o difetti di imballaggi o perché scaduti.



Di conseguenza, il paradigma della filiera delle catture indesiderate è declinato ad un concetto di sostenibilità ambientale, economica e sociale e mira a perseguire il rispetto e l'applicazione dei principi ambientali, così come la disciplina a cui fa riferimento.

In ragione di ciò, la logica dell'iniziativa non è quella di prediligere il profitto economico attraverso la commercializzazione delle catture indesiderate, bensì di creare le giuste condizioni tra gli operatori potenzialmente interessati al fine di ridurre la perdita di una preziosa risorsa.

⁵ Articolo 184-bis Codice dell'ambiente.

⁶ La disciplina dei Sottoprodotti di origine animale (SOA) è affidata al Reg. (UE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea. In particolare, all'articolo 10, lettera *f*) è stabilito che rientrano nella definizione di SOA categoria III *i prodotti di origine animale, o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale, i quali non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di condizionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali.*

In particolare, nella definizione di SOA di categoria III, ai sensi dell'articolo 10 del Reg. (UE) 1069/2009 rientrano:

- i) **animali acquatici** e parti di tali animali, eccetto i mammiferi marini, che non presentavano alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;*
- j) sottoprodotti di animali acquatici provenienti da stabilimenti o impianti che fabbricano prodotti destinati al consumo umano.*

In aggiunta a ciò, è da considerare la lettera *g*) dello stesso regolamento, che categorizza quali SOA categoria III anche *gli alimenti per animali da compagnia e mangimi di origine animale o **mangimi contenenti sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati**, non più destinati all'uso nei mangimi per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti di confezionamento o altri difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali.*